

caso, dichiararlo improduttivo di effetti giuridici, in quanto inammissibile, improcedibile, e comunque rigettare la domanda contenuta nel ricorso o ogni avversa richiesta di pagamento di somme anche per prescrizione estintiva ordinaria del diritto di credito azionato. 2) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. 3) Il tutto con sentenza esecutiva come per legge.”

Dell'appellato

“in via principale: rigettare il presente appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3097/2022 del 22 dicembre 2022.

Spese di lite e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifiusi.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

_____ ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3629/18, immediatamente esecutivo, nei confronti _____ società utilizzatrice, e dei due garanti, ossia il _____ per una somma pari a € 69.883,10, oltre a spese, interessi come da domanda, rimborso forfettario, IVA e CPA.

Più nel dettaglio, il procedimento monitorio instaurato ha trovato la propria origine nel contratto di *leasing* n. 78918/LA stipulato in data 11 luglio 2002 tra _____

_____ e la società _____ (utilizzatrice), in persona del legale rappresentante, _____ (doc. 1 della costituzione di primo grado); contestualmente, quest'ultimo e la _____ si sono costituiti fideiussori della società utilizzatrice, garantendo l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di *leasing*, sino all'importo massimo garantito di € 76.814,15.

A seguito del furto del bene locato avvenuto in data 21 maggio 2003, il contratto di *leasing* è stato risolto in virtù della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, fatta valere dalla società concedente con lettera raccomandata del 4 giugno 2003, confermata con raccomandata del 27 ottobre 2017 (doc. 4 della costituzione di primo grado).

Per questo motivo, _____ risultata creditrice nei confronti della società _____ e dei relativi fideiussori della somma di € 69.883,10, oltre interessi convenzionali: € 18.338,57 dovuti a titolo di mancato pagamento delle fatture relative ai canoni di locazione finanziaria da gennaio a giugno 2003, comprensivi di quanto dovuto per spese di incasso, spese di insoluto, spese amministrative postali; € 51.544,53 dovuti a titolo di risarcimento del danno patito in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria (attualizzazione dei canoni residui oltre al prezzo pattuito per l'opzione d'acquisto). Richiesta alla Compagnia Assicuratrice la liquidazione dell'indennizzo ed ottenuta risposta negativa, la concedente ha convenuto in giudizio la società Uni One Assicurazioni S.p.A.: il Tribunale di Brescia con la sentenza n. 713/13 del 21



febbraio 2013, ha rigettato la domanda non ritenendo raggiunta la prova del furto (doc. 6 della costituzione di primo grado).

È proprio per questa ragione che [REDACTED] si è successivamente rivolta alla società utilizzatrice intimandogli il pagamento di quanto dovuto.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7/11/2018 il [REDACTED] ha proposto opposizione ex art.645 cpc, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 3629/18.

In particolare, l'opponente, oltre a disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla fideiussione (doc. 2 della costituzione di primo grado), ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto ex art. 2946 c.c.

Il garante della società utilizzatrice ha infatti sottolineato come, da documentazione allegata, il contratto di *leasing* si sia risolto per furto dell'autovettura ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del medesimo negozio (cfr. denuncia di furto, doc. 3 della produzione monitoria); la società concedente, del resto, ha provveduto a comunicare la risoluzione con lettera raccomandata a.r. in data 4 giugno 2003 ("*Vi comunichiamo che riteniamo risolto il contratto stesso per Vostra inadempienza*"), come poi confermato con la lettera raccomandata a.r. del 27 ottobre 2007 ("*A seguito del furto del bene oggetto del contratto di leasing de quo, infatti, il contratto si è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, come già comunicatoVi con lettera raccomandata del 4 giugno 2003, da intendersi qui confermata*").

L'opponente, da un lato, ha dedotto la nullità della fideiussione prodotta *ex adverso* in quanto gli artt. 2, 6 e 8 della stessa, conformi allo schema contrattuale predisposto dall'A.B.I., contengono disposizioni in contrasto con gli art. 2, c. 2, lett. A) e 14 della L. 287/1990; mentre, dall'altro, ha dedotto la nullità degli interessi convenzionali richiesti in ragione della loro indeterminatezza e indeterminabilità.

UBI Leasing S.p.a., ritualmente costituito, ha chiesto respingersi l'opposizione col favore delle spese, chiedendo preliminarmente l'espletamento di una CTU grafologica, nonché, chiedendo il rigetto nel merito delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.

L'opposta, in particolare, ha sostenuto che il *dies a quo* della prescrizione sarebbe coinciso con il giorno di passaggio in giudicato della sentenza n. 713/2013, ossia il 7.04.2014, giacché prima di quella data il credito vantato dalla concedente non era né liquido né esigibile, in quanto non accertato nel suo ammontare; solo con quella pronuncia, infatti, era stato chiarito che nulla doveva essere detratto dalla somma calcolata quale conseguenza dell'indennizzo assicurativo, poiché quest'ultimo nel caso di specie non era dovuto.

Parte opposta ha poi escluso la nullità della fideiussione eccepita da controparte per quattro ragioni: la garanzia sottoscritta dall'opponente non poteva essere qualificata come fideiussione *omnibus*; alla luce di recente giurisprudenza, la presenza di tali clausole violative della normativa in materia di concorrenza non poteva comportare la nullità delle fideiussioni, non sussistendo un collegamento negoziale in senso stretto fra le stesse e la deliberazione A.B.I.; non sussisteva illiceità del contratto per illiceità della causa; la normativa antitrust, sebbene vietasse l'intesa, nulla disponeva circa le sorti dei rapporti commerciali con altri contraenti, facendo venir meno



l'ipotesi di nullità per violazione di norme imperative.

Infine, la società di *leasing* ha contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità degli interessi convenzionali sollevata da controparte, in quanto il tasso relativo agli stessi era stato espressamente indicato nel contratto alla lettera "N" delle condizioni particolari.

Alla prima udienza il Giudice, in considerazione del disconoscimento della sottoscrizione apposta alla fideiussione, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concedendo alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.; in via istruttoria ha, poi, disposto la CTU grafologica che ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni oggetto di disconoscimento.

All'udienza del 24 settembre 2020, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

In sede di conclusionali le parti hanno discusso in ordine alla qualificazione della garanzia firmata da [REDACTED] entrambi hanno sostenuto la natura di contratto autonomo di garanzia, a prescindere dal *nomen juris* utilizzato, in forza dell'interpretazione degli artt. 7 e 9 del contratto stipulato.

In particolare, le due disposizioni richiamate stabilivano che il garante si è obbligato a corrispondere le somme dovute "*a semplice richiesta scritta*" e "*Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore*": trattasi, pertanto, secondo le parti, di contratto autonomo di garanzia, che, come noto, diverge dal tipo fideiussorio codicistico in quanto caratterizzato da una scissione tra il rapporto di garanzia ed il rapporto principale garantito.

Tale diversa qualificazione viene posta a fondamento di entrambe le difese: da un lato, è stata dedotta da [REDACTED] per contestare la nullità della fideiussione eccepita da controparte per violazione della disciplina antitrust, applicabile solamente alle fideiussioni; dall'altro, è stata dedotta dal [REDACTED] per sostenere che la garanzia fosse rimasta totalmente svincolata dal carattere di accessorietà, con la conseguenza che l'atto con il quale il creditore ha asseritamente interrotto la prescrizione contro il debitore (il procedimento intentato nei confronti della concedente nei confronti dell'assicurazione conclusosi con sentenza n. 713/2013) non ha avuto effetto nei confronti del garante autonomo.

Infine, sempre in sede di conclusionali, l'attore ha dedotto la nullità dell'art. 6 della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica, *rectius*, per violazione degli artt. 33 c. 1 e c. 2 lett. f) e t), 36 c. 1 e 3 Codice del Consumo: essendo pacifico lo status di consumatore del [REDACTED] controparte avrebbe dovuto, risolto il contratto in data 4 giugno 2003, fornire la prova per aver proposto entro i sei mesi successivi le istanze contro il debitore e di averle diligentemente continuate.

Con sentenza n. 3097/2022 Tribunale di Brescia ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nei seguenti termini: <<1) RIGETTA l'opposizione;2) CONDANNA l'opponente al risarcimento del danno nella misura di euro 4000,00 in favore di parte opposta;3) CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.977,00 per compenso professionale oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;4) PONE le spese della



consulenza tecnica espletata definitivamente a carico dell'opponente.>>

Il giudice di prime cure ha innanzitutto aderito alle conclusioni della CTU grafologica considerandola esaustiva e priva di vizi logici.

Successivamente, ha affrontato i rilievi difensivi in ordine al *dies a quo* della prescrizione decennale: a parere del giudice di primo grado, conformemente a quanto sostenuto dall'opposto, la decorrenza della prescrizione decennale per il credito azionato ha avuto inizio il giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. 713/2013, ossia il 07.04.2014.

Nel solco di tale considerazione, il giudice ha affermato che il termine di prescrizione non era spirato al momento dell'instaurazione del procedimento in epigrafe: infatti, premesso che il credito azionato tramite decreto ingiuntivo depositato il 22.06.2018 si riferiva sia ai canoni di locazione scaduti sia alla penale derivante dall'anticipata risoluzione del contratto per furto, dalla documentazione prodotta è emersa la mancanza di esigibilità e di liquidità del credito prima della pronuncia n. 713/2013 con il quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di indennizzo nei confronti della compagnia assicurativa; solo con l'accertata impossibilità di liquidazione del danno da parte della compagnia assicurativa si è potuto procedere alla quantificazione della penale, senza alcuna detrazione dovuta pari all'indennizzo assicurativo.

Inoltre, in relazione all'eccezione di nullità della fideiussione per le clausole conformi allo schema A.B.I., il giudice di prime cure ha affermato che l'opponente non ha fornito prova dell'essenzialità delle stesse, senza le quali, cioè, le parti non avrebbero concluso il contratto; a suffragio di ciò ha richiamato una recente sentenza (n. 41994/2021) con la quale le Sezioni Unite hanno stabilito di applicare a casi analoghi la sola nullità parziale in quanto limitata alle singole clausole che riproducono lo schema vietato, salvo sia desumibile una diversa volontà delle parti.

Per di più, rispetto alla effettiva indicazione degli interessi convenzionali nello specchio delle "Condizioni Particolari" (non prodotte da UBI *Leasing*), il giudice di primo grado ha rilevato la mancanza di una specifica e tempestiva contestazione da parte dell'opponente, con la conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c.

Da ultimo, in relazione all'eccezione di nullità della clausola n. 6 della fideiussione per violazione della disciplina consumeristica avanzata in sede di conclusionali, la sentenza ha concluso negativamente in forza del ruolo di amministratore delegato ricoperto dal [REDACTED]

Ciò posto, dal momento che il procedimento di primo grado era stato gravato da una CTU a causa del disconoscimento delle sottoscrizioni del [REDACTED] poi risultate autentiche, il giudice ha, quindi, condannato l'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. nella misura pari ad € 4.000,00 in favore di controparte.

Per il resto, le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in favore di [REDACTED], in € 11.977,00 di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e € 2.127,00 per la fase decisoria (oltre alle spese previste per l'espletamento della CTU).

Il [REDACTED] in data 29 marzo 2023 ha proposto appello avverso la



sentenza suddetta con contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.

Ha sottoposto a censura la pronuncia impugnata per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1458, 2946, 2943 e 2941 c.c. in relazione al contratto di *leasing* dell'11 luglio 2002 n. 78918/LA.

Più nel dettaglio, l'appellante ritiene pacificamente provata (tramite la produzione delle raccomandate di cui al doc. 4) l'avvenuta risoluzione del contratto e la contestuale intimazione di pagamento della penale in data 4 giugno 2003 con la prima missiva, inviata in conformità a quanto indicato nell'art. 14 del contratto stesso.

A mente di tale impostazione, secondo l'appellante, discende l'immediata esigibilità di quel credito complessivamente considerato dalla data del 04.06.2003 e da quest'ultima deve calcolarsi il termine di prescrizione decennale.

Inoltre, secondo l'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe potuto ritenere interrotta o sospesa la prescrizione in virtù della norma di un contratto risolto con effetto retroattivo, in violazione dell'art. 1458 c.c.

Fra l'altro, l'appellante si duole del fatto che, alla luce di una lettura completa dell'art. 14 del contratto, la penale poteva essere quantificata già al momento della risoluzione, ben prima della sentenza del 2013, *"in una somma pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, attualizzando ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui al punto H delle Condizioni particolari diminuito di un punto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, più l'eventuale quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dell'Utilizzatore alla Concedente mandataria"*. Pertanto, la somma dovuta sarebbe stata quantomeno determinabile.

Da ultimo, la difesa del [REDACTED] contesta la natura di atto sospensivo/interruttivo della prescrizione della sentenza n.713/2013, in quanto tale ipotesi non è espressamente prevista dall'elenco tassativo dagli artt. 2941 e 2943 c.c.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1310, 1936, 1945 e 2943 c.c. in relazione all'atto di costituzione di fideiussione del 16 luglio 2002.

Anzitutto, l'appellante riquifica il rapporto tra i garanti e il debitore principale in termini di contratto autonomo di garanzia in ragione del dettato letterale degli artt. 7 e 9 della pattuizione (in continuità rispetto a quanto sostenuto in sede di conclusionali e repliche di primo grado); da ciò, poi, ha determinato l'impossibilità di considerare la citazione notificata dalla società opposta alla compagnia assicurativa e la relativa sentenza quali atti idonei ad interrompere la prescrizione nei confronti dell'opponente, in quanto il [REDACTED] non rivestirebbe più il ruolo di fideiussore in una logica accessoria rispetto al contratto di *leasing*, ma il ruolo di autonomo garante.

Fra l'altro – come lamentato dall'appellante – dalla sentenza di primo grado emerge una qualificazione di carattere fideiussorio, nonostante anche la controparte avesse sostenuto nelle proprie conclusionali la qualificazione del rapporto tra il debitore principale e i garanti quale contratto autonomo di garanzia.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. in relazione



al contratto di *leasing* dell'11 luglio 2002 n. 78918/LA.

In particolare, l'appellante contesta l'applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'indeterminatezza degli interessi convenzionali; tale circostanza, infatti, era stata più volte segnalata a partire dall'atto di citazione di primo grado.

Ad ogni modo, la difesa del [redacted] sostiene che il mero rinvio alla lettera "N" delle Condizioni particolari, non è da solo sufficiente a colmare il *deficit* informativo, visto che la società di *leasing* non ha nemmeno prodotto la copia delle condizioni particolari contenente l'indicazione del tasso di interessi di mora.

Costituendosi in giudizio, [redacted] innanzitutto, ha ribadito che la prescrizione decennale doveva iniziare a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza n. 713/2013, in quanto prima non era possibile quantificare l'ammontare in assenza di una indicazione di quanto l'assicurazione avrebbe dovuto versare al concedente a titolo di indennizzo e, ad ogni modo, quella pronuncia integrava un caso di interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c..

Poi, in relazione alla dedotta nullità della fideiussione, l'appellato ha contestato la qualificazione del contratto autonomo di garanzia in quanto mai prospettata negli atti di primo grado, quindi inammissibile, in quanto eccezione nuova; nel primo grado, infatti, parte avversa aveva legato la richiesta di nullità solo alla violazione della normativa antitrust.

Pertanto, a nulla hanno rilevato le conseguenze di questa qualificazione sullo spostamento del *dies a quo* della prescrizione, circostanza già superata dalle argomentazioni precedenti.

Infine, l'appellato ha ribadito, da un lato, la mancata contestazione di controparte in relazione all'indeterminatezza degli interessi di mora convenzionali, avendo l'appellante solo fatto un accenno a pag. 6 dell'atto di citazione ("*la nullità degli interessi di mora convenzionali richiesti in ricorso e ingiunti nel decreto ingiuntivo opposto, per la loro assoluta indeterminatezza e indeterminabilità*"); dall'altro, ha ribadito l'espressa indicazione del contratto del tasso di interessi con il rinvio alla lettera "N" delle condizioni speciali, tenuto anche conto che verosimilmente l'appellante aveva comunque avuto diretta conoscenza delle condizioni del contratto visto che aveva verosimilmente partecipato alla trattativa.

All'udienza del 19.07.2023 l'istruttore, assegnando alle parti ai sensi dell'art. 352 c.p.c i termini per il deposito di precisazione delle conclusioni, conclusionali e repliche, ha fissato e poi differito davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione in data 11.09.2024; a tale udienza ha riservato la decisione al collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è fondato.

Il diritto di credito vantato con il decreto ingiuntivo n. 3629/18 è prescritto in data 4 giugno 2013 ex art. 2946 c.c.: il *dies a quo* da considerare per la decorrenza decennale è il 4 giugno 2003, data della lettera raccomandata da parte di [redacted]

[redacted] e destinata all'utilizzatrice.



A conforto di tale considerazione vi è, in primo luogo, il contenuto della missiva: nella stessa, infatti, si legge che *“poiché nonostante i solleciti non avete proceduto al pagamento allegato, Vi comunichiamo che riteniamo risolto il contratto stesso per Vostra inadempienza [...]”*.

La correlazione logica tra il furto e la risoluzione risulta pacifico, in quanto mai contestato dalle parti: la stessa convenuta in primo grado scrive nella propria comparsa che, a seguito del furto del bene locato, il contratto di leasing si risolveva in virtù della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 14 delle condizioni generali di contratto, fatta valere dalla società concedente con lettera raccomandata del 4 giugno 2003; segnatamente la disposizione pattizia disponeva che *“nel caso in cui la Concedente opti per la risoluzione del contratto questa verrà resa nota con lettera raccomandata da inviarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del sinistro, con la quantificazione del debito dell'Utilizzatrice”*.

Nella medesima direzione si rivolge la raccomandata a.r. del 27.10.2017, la quale, ribadendo il contenuto della precedente missiva del 2003, ha espressamente chiarito, qualora residuassero dei dubbi in tal senso, che *“a seguito del furto del bene oggetto del contratto di leasing de quo, il contratto si è risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto, come già comunicato Vi con lettera raccomandata del 4 giugno 2003, da intendersi qui confermata”*.

Fra l'altro, la modalità risolutiva utilizzata, ossia l'invio della raccomandata, risulta del tutto aderente alla volontà contrattuale, chiaramente espressa nell'art. 14 del contratto di locazione finanziaria in cui si legge che *“nel caso in cui la Concedente opti per la risoluzione del contratto, questa verrà resa nota con lettera raccomandata da inviarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del sinistro con la quantificazione del debito dell'Utilizzatore”*.

La raccomandata del 4 giugno 2003 è stata, fra l'altro, inviata dalla stessa concedente, che ha sempre sostenuto di non riconoscere la sussistenza della prescrizione decennale: *ergo*, ben consapevole della propria posizione di creditore, da tale data la stessa avrebbe potuto far valere le proprie ragioni di credito nei confronti della società debitrice e dei suoi fideiussori, oppure avrebbe potuto provvedere ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del c.c.

Ciò posto, e le argomentazioni di segno contrario formulate dall'appellato non possono essere condivise.

In primo luogo, l'assunto per il quale il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione coincida con il passaggio in giudicato della sentenza n. 713/2013 non può trovare accoglimento: infatti, non era necessario attendere la conclusione del procedimento di richiesta di indennizzo da parte della concedente nei confronti dell'utilizzatrice per definire liquido ed esigibile il credito vantato.

A favore di tale prospettazione militano due ordini di considerazioni, entrambe emerse dall'interpretazione letterale dell'art. 14 del contratto di locazione finanziaria: da un lato, nel negozio stipulato si legge che l'utilizzatrice dovesse versare immediatamente l'importo dovuto alla concedente e, solo in un secondo momento, la stessa avrebbe dovuto richiedere il rimborso a quest'ultima per una somma pari all'ammontare dell'indennizzo ottenuto dall'Assicurazione (**I** *emetterà, sino al momento della liquidazione assicurativa o comunque sino al momento in cui la Compagnia assicuratrice comunichi le proprie determinazioni, addebiti di importo pari a quanto previsto per i canoni contrattuali e ciò avverrà a titolo di acconto*



sull'indennizzo", "Al momento della liquidazione del danno da parte della Compagnia assicuratrice la [] tratterà quanto necessario per il saldo dell'importo relativo al conteggio dell'indennizzo su indicato e renderà l'eventuale esubero dell'Utilizzatore, se adempiente"); dall'altro lato, il quantum era già stato determinato, o quantomeno, determinabile dallo stesso contratto laddove era stato stabilito che "questo viene forfettariamente concordato sin da ora in una somma pari al restante corrispettivo contrattuale complessivamente pattuito a carico dell'Utilizzatore per tutta la durata del contratto, attualizzato ad un tasso pari all'indice di riferimento di cui al punto H delle Condizioni particolari diminuito di un punto, maggiorato del prezzo previsto per l'opzione, più l'eventuale quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'Utilizzatore alla Concedente mandataria".

Pertanto, il credito poteva ritenersi fin da subito liquido ed esigibile.

È doveroso sottolineare, altresì, che della somma richiesta nel decreto ingiuntivo opposto, solo una parte era dovuta a titolo di penale per risoluzione anticipata per il furto; perciò, il resto, richiesto a titolo di canoni locatizi dovuti per il periodo da gennaio a giugno 2003, poteva già essere oggetto per lo meno di un primo versamento.

Non convince nemmeno l'ulteriore prospettazione della concedente, la quale qualifica gli atti introduttivi del procedimento conclusosi con la sentenza del 2013 quali atti interruttivi della prescrizione: infatti, in tale procedimento, l'utilizzatrice non è mai stata chiamata in causa.

Tale scelta può trovare, *prima facie*, giustificazione nell'applicazione dell'appendice di vincolo apposta al contratto stesso, il quale dispone che l'utilizzatrice non ha diritto a trattare l'indennizzo con la Compagnia assicuratrice, compito riservato alla concedente.

Tuttavia, ciò non esime quest'ultima a chiamare in causa l'utilizzatrice: l'appendice di vincolo, infatti, si limita ad escludere il diritto di trattare l'indennizzo e, quindi, in senso lato, eventualmente, il diritto di iniziativa procedimentale nel richiedere l'indennizzo alla compagnia assicuratrice, ma questo non comporta la volontà delle parti di escludere anche la chiamata in causa dell'utilizzatrice, vieppiù opportuna ove si consideri da un lato l'identità del fatto generatore delle pretese dell'utilizzatore (verso la concedente) e di quest'ultima, quale assicurato, ovvero beneficiario della polizza assicurativa, nei confronti della compagnia assicuratrice, costituito appunto dall'evento furto.

In assenza di coinvolgimento nel giudizio dell'utilizzatrice, infatti, gli atti della causa tra la concedente e la compagnia assicuratrice, definita con sentenza n. 713/2013, avente ad oggetto il rapporto assicurativo, e non il contratto di *leasing* e la relativa fideiussione, non sono ad essa (utilizzatrice) opponibili, in quanto non parte in causa. In tanto infatti può trovare applicazione l'interruzione ad effetto permanente della prescrizione, ex art. 2943 c.c. "dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo" in quanto il soggetto nei cui confronti essa viene fatta valere sia stato presente come parte in causa. Per la medesima considerazione gli atti del procedimento conclusosi con sentenza n. 713/2013 non integrano nemmeno le ipotesi tassative previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c. per la sospensione della prescrizione, peraltro neppure invocata.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare che l'effetto risolutivo si pone su un piano ben



differente rispetto all'accertamento del *quantum* dovuto a titolo di penale per risoluzione anticipata: sia perché, diversamente, opinando, si giungerebbe ad un'inaccettabile traslazione indefinita nel tempo del dies a quo del termine prescrizione, sia per quanto già sopra esposto con riferimento alla disciplina contrattuale (predisposta dalla stessa concedente), che in caso di cessazione del rapporto per furto del bene concesso le vuole riconosciuto immediatamente il diritto al pagamento dei canoni pregressi, di quelli a scadere attualizzati e del prezzo di opzione, riservando al conduttore l'eventuale eccedenza risultante dalla futura eventuale erogazione dell'indennizzo assicurativo.

Per tutte le considerazioni che precedono, data l'assenza di ulteriori atti interruttivi, il credito vantato nel decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi prescritto, e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Alla parte appellante spetta il diritto al rimborso da parte appellata di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino a quella del saldo.

Il secondo e il terzo motivo sono assorbiti.

Spese

Alla riforma della sentenza impugnata segue la complessiva rideterminazione della disciplina sulle spese di lite, che vengono regolate tenendo conto da un lato della soccombenza dell'opposta quanto all'eccezione di prescrizione estintiva e dall'altro della soccombenza dell'opponente quanto al procedimento di verifica della scrittura privata ed alla conseguente condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c. 3 c.p.c., con statuizione non fatta oggetto di censura in grado d'appello.

Tenuto conto, dunque, della reciproca soccombenza, ritiene il collegio dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per ambo i gradi di giudizio, restando a carico di parte ricorrente, che le ha anticipate, le spese di lite per la fase monitoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 3097/2022 del Tribunale di Brescia, che conferma nel resto:

- revoca il decreto ingiuntivo n. 3629/18;
- compensa fra le parti le spese di lite di ambo i gradi di giudizio, dichiarando nel contempo quanto alle spese del monitorio che le stesse restano a carico del ricorrente che le ha anticipate;
- accerta il diritto della parte appellante al rimborso da parte appellata di quanto eventualmente corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento sino a quella del saldo.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 settembre 2024

Il presidente estensore



Giuseppe Magnoli

